

**Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - retratto successorio - in genere –
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17520 del 02/09/2016**

Comunione tra coeredi e acquirenti di quota ereditaria - Esercizio del diritto di prelazione nelle more dello svolgimento del giudizio divisionale - Ammissibilità - Fondamento.

L'azione di divisione giudiziale della comunione ereditaria proposta anche nei confronti degli acquirenti di una quota non osta alla proposizione nei confronti di costoro, nelle more del primo giudizio, anche della domanda di retratto ex art. 732 c.c., atteso che entrambe le azioni sottendono la validità dell'atto traslativo e l'eventuale giudicato formatosi sulla domanda divisoria non preclude l'esame dell'istanza del retrattante, il cui accoglimento determina un fenomeno di surrogazione soggettiva legale, con efficacia "ex tunc", assimilabile "quoad effectum", rispetto agli esiti del giudizio divisionale, ad una sorta di confusione, appartenendo i beni da dividere, in ragione dell'accoglimento della domanda di retratto, ad un unico soggetto.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17520 del 02/09/2016